

**Regolamento
per l'applicazione
della tassa sui rifiuti
denominata TARI**

D.C.C. N. 16 DEL 23/06/2026

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 3 – Presupposto per l'applicazione della TARI
- Art. 4 – Soggetti passivi
- Art. 5 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 6 – Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 7 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 8 – Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 9 – Costo di gestione
- Art. 10 – Determinazione della tariffa
- Art. 11 – Principi dell'articolazione della tariffa
- Art. 12 – Periodi di applicazione della TARI
- Art. 13 – Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 14 – Occupanti le utenze domestiche
- Art. 15 – Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 16 bis - Assegnazione per i rifiuti indifferenziati
- Art. 16 ter – Raccolta a domicilio degli ingombranti
- Art. 17 – Scuole statali
- Art. 18 – Componenti perequative
- Art. 19 – Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 20 – Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 20 bis – Riduzioni per il compostaggio
- Art. 20 ter – Albo dei compostatori
- Art. 20 quater – Controlli, cancellazioni dall'Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria
- Art. 21 -Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 22 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art. 22 bis – Agevolazioni rifiuti speciali
- Art. 23 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 24 – Agevolazioni
- Art. 24 bis – Esenzioni e gestione dei sacchi per i rifiuti indifferenziati in casi particolari
- Art. 25 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Art. 26 – Obbligo di dichiarazione

Art. 27 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 28 – Poteri del Comune

Art. 29 – Accertamento

Art. 29 bis – Riscossione coattiva

Art. 30 – Sanzioni

Art. 30 bis – Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

Art. 31 – Versamenti

Art. 32 – Interessi

Art. 33 – Rimborsi

Art. 34 – Somme di modesto ammontare

Art. 35 – Contenzioso

Art. 35 bis – dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 – Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 37 – Disposizioni transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la TARI (tassa sui rifiuti) prevista dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ai sensi del comma 651 del citato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla TARI. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla TARI.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la TARI si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3 – Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, *dancing* e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative superfici coperte pertinenziali e accessorie;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a immobili occupati da utenze non domestiche, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

- c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria..
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo

Art. 5 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, *silos* e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, per esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 5.

Art. 7 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		% di abbattimento della superficie
14	Attività industriali con capannoni di produzione	40%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	40%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 8 – Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani-
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. La superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9 – Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito. redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato da ARERA nel rispetto delle deliberazioni assunte dall'Autorità stessa.
3. Il soggetto affidatario dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei connessi servizi di igiene urbana (quali, per esempio, la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico) e il Consorzio di cui all'art. 11 della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24 sono tenuti a redigere il piano finanziario (corredato della relazione illustrativa) di loro competenza e a trasmetterlo al Comune almeno due mesi prima del termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio comunale di previsione. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario pluriennale per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente Territorialmente competente.

4. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o da altra Autorità competente per Legge.
5. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
6. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 10 – Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata a anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata, ai sensi dell'art. 1, comma 651, della L. 147/2013 secondo i criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, in alternativa ai criteri indicati al comma precedente e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

4. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro la data fissata da norme statali di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 11 – Principi dell'articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da

una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. La tariffa delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è suddivisa in:

- a) una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio;
- b) una quota variabile, comprendente i costi per i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti indifferenziati e i costi di raccolta e trasporto e di trattamento e recupero dei rifiuti conferiti separatamente per frazioni merceologiche omogenee al netto dei rientri;

5. La quota fissa e la quota variabile di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono calcolate secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999.

Art. 12 – Periodi di applicazione della TARI

1. La TARI è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussistono il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui hanno avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta alla TARI le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa di cui all'art. 11 *bis*, comma 1, lettera b), per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. In merito alla determinazione dei coefficienti, è fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 3, del presente regolamento. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione tariffaria.

Art. 14 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune,

salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come per esempio le *colf* che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di tre unità.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 31, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 15 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa di cui all'art. 11 *bis*, comma 1, lettera b), per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. In merito alla determinazione dei coefficienti, è fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 3, del presente regolamento. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria.

Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 16 bis – Assegnazione per i rifiuti indifferenziati

1. I rifiuti indifferenziati sono raccolti con sacchi dedicati a loro esclusivo contenimento del Comune di Castagnole delle Lanze.
2. Il Comune assegna ogni anno a ciascun soggetto passivo della TARI una quantità di sacchi per i rifiuti indifferenziati sulla base della produzione attesa di tali rifiuti indifferenziati collegata alla categoria di appartenenza e modulato sulla base dei relativi coefficienti indicati nell'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999.
3. Il soggetto passivo della TARI è tenuto al ritiro dei predetti sacchi entro il 31 marzo di ogni anno presso l'Ufficio comunale preposto e alla sottoscrizione per ricevuta del registro comunale. Nel registro comunale sono indicate le generalità del soggetto passivo della TARI e il numero dei componenti nucleo familiare

Art. 16 ter – Raccolta a domicilio degli ingombranti

1. E' stato adeguato il servizio di raccolta ingombranti domiciliare a quanto indicato dal TQRif (Testo Unico per la regolazione della qualità del Servizio di gestione dei rifiuti urbani) approvato da Arera – Autorità di Regolazione per l'Energia e l'Ambiente, con Deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022, che esclude oneri aggiuntivi per l'utente domestico e non. Per accedere al servizio si fa riferimento alla Carta dei Servizi dell'ente gestore e la prenotazione dovrà essere fatta tramite chiamata al numero verde appositamente istituito.

Art. 17 – Scuole statali

1. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art.18 - Componenti Perequative

1. Nei confronti dei soggetti passivi della TARI individuati all'ART. 7, nonché dei soggetti obbligati al pagamento del tributo giornaliero di cui all'ART. 13, trova applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013. In attuazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono applicate, in aggiunta agli importi dovuti a titolo di TARI, le

seguenti componenti perequative unitarie, che il Comune provvede a riscuotere e successivamente riversare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA):

a) componente $UR_{1,a}$ pari a € 0,10 per utenza, destinata alla copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

b) componente $UR_{2,a}$ pari a € 1,50 per utenza, finalizzata alla copertura delle agevolazioni riconosciute in conseguenza di eventi eccezionali e calamitosi.

2. In conformità alla deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è altresì applicata, a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in aggiunta alla TARI, la seguente componente perequativa unitaria, che il Comune è tenuto a riscuotere e riversare alla CSEA:

a) componente $UR_{3,a}$ pari a € 6,00 per utenza, destinata al finanziamento delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti.

3. Il pagamento delle componenti perequative $UR_{1,a}$, $UR_{2,a}$ e $UR_{3,a}$ avviene contestualmente al versamento della TARI dovuta al Comune.

4. Il Consorzio/Comune provvede annualmente a trasmettere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), tramite il Portale Data Entry Rifiuti, i dati e le informazioni necessari alla determinazione degli importi derivanti dall'applicazione delle componenti perequative, mediante apposita dichiarazione predisposta secondo quanto stabilito dalla circolare CSEA n. 59/2024/RIF. Sulla base delle risultanze comunicate attraverso il portale viene generato l'avviso di pagamento pagoPA (IUV) per il successivo riversamento delle somme dovute alla CSEA.

Art. 19 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota variabile di cui all'articolo art.11 c.4 lettera b alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) del 20% per le abitazioni tenute a disposizione da utenti non residenti nel Comune di Castagnole delle Lanze per uso stagionale o per altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tali abitazioni siano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a centottantatre giorni, che tale destinazione sia specificata nella denuncia

originaria o di variazione e che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, fatto salvo accertamento del Comune;

- b) del 20% nei confronti dell'utente che, tenendo a disposizione nel Comune di Castagnole delle Lanze un'abitazione per uso stagionale o per altro uso limitato o discontinuo, risiede o abbia la dimora, per almeno centottantatre giorni l'anno, in località fuori del territorio nazionale.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 20 bis – Riduzioni per il compostaggio

1. Alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo *in situ* del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa di cui all'art. 11 *bis*, comma 1, lettera b). art.11 c.4 lettera b La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato compostaggio domestico e di praticarlo costantemente nell'anno di riferimento della TARI.

Art. 20 ter – Albo dei compostatori

1. Le utenze domestiche e le utenze non domestiche che intendono destinare sia gli scarti di cucina e gli scarti verdi (ove prodotti), compostabili al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a presentare specifica denuncia ai sensi degli articoli 28 e 29.

2. La suddetta denuncia è resa tramite un apposito modulo distribuito dall'Ufficio Tributi del Comune dal quale risultano:

- a) la richiesta dell'utente di essere iscritto nell'Albo dei compostatori;
- b) l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali prodotti al compostaggio domestico non conferendoli al servizio pubblico di gestione;
- c) il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;
- d) la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione comunale.

3. Sulla base delle denunce di cui al comma 1, il Comune aggiorna l'Albo dei compostatori recante

l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani.

4. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori sono tenuti:

- a) a praticare il compostaggio domestico secondo le disposizioni del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani;
- b) a non conferire al servizio pubblico di gestione i rifiuti compostabili.

Art. 20 quater – Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria

1. Il Comune predispone controlli nel luogo dove gli iscritti all'Albo dei compostatori hanno dichiarato di praticare il compostaggio domestico.

2. Detti controlli verificano che il compostaggio domestico sia correttamente praticato e, ove

tecnicamente possibile, l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. La presenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati è sanzionata ai sensi del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani.

3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

4. Qualora i controlli accertino che l'utente non provvede al compostaggio domestico, decade la riduzione tributaria e l'utente è tenuto alla restituzione della riduzione e è cancellato dall'Albo dei compostatori. L'utente è inoltre sanzionato con la sanzione da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 21 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile di cui all'art. 11 *bis*, comma 1, lettere b) e c), del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche, superfici oggetto di tassazione e per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza di predetto termine.

4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 22 comma 1 del presente Regolamento e conferire al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione

preventiva al Comune via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Limitatamente all'anno 2021 il termine per la comunicazione è fissato al 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:

- l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il /i soggetto/i che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine di 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC al Comune, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.

10. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero cui i rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti, in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art.22 bis - Agevolazioni rifiuti speciali.

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa o esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma

- soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.
2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
 3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al successivo comma 5. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via esclusiva nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
Nel caso dei magazzini di cui al comma 2, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo in via esclusiva.
 4. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio.
In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione.
 5. Relativamente alle attività indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento indicata nel seguente elenco:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
"Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista"	10%
"Ipermercati di generi misti"	10%

“Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”	10%
“ Uffici, agenzie, studi professionali” (limitatamente agli studi medici e dentistici)	10%
“Carrozzeria, autofficina, elettrauto”	10%
“Attività artigianali di produzione beni specifici”	40%

6. Per i produttori di rifiuti speciali è prevista una riduzione della parte variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati; la riduzione viene applicata a consuntivo.
7. Per «riciclo» o «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
8. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
9. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 4, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari o adeguata documentazione comprovante la quantità di rifiuti avviati al riciclo. Il comune si riserva inoltre di richiedere un parere di congruità al gestore del servizio di raccolta.
10. Le attività agricole (coltivazione del fondo, allevamento, rimesse attrezzi, fienili, depositi, magazzini), di selvicoltura, della pesca e connesse di cui all’art. 2135 C.C. (per es. agriturismi) hanno comunque la possibilità di chiedere il servizio di raccolta rifiuti urbani (per le superfici produttive di rifiuti urbani) al gestore pubblico con eccezione di quelle già servite.

Art. 23 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, tanto nella quota fissa quanto nella quota variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 1.000 metri e 3.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica e al 50% per le utenze poste a una distanza superiore.
2. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

Art. 24 – Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% ai nuclei familiari che dichiarino la presenza, tra i loro componenti, di persone portatrici di *handicap grave* con invalidità del 100% e un reddito complessivo non superiore alla soglia massima prevista dalla Legge per l'esenzione totale dal *ticket* sanitario, riduzione del 50%.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24 bis – Esenzioni e gestione dei sacchi per i rifiuti indifferenziati in casi particolari

1. Sono esenti dalla TARI, oltre ai casi espressamente previsti dagli articoli precedenti:
 - a) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - b) i locali e aree adibiti a uffici, servizi e edifici comunali gestiti in forma diretta e per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a cinquanta metri quadrati, occupate da nuclei familiari composti da persone di età superiore a sessantacinque anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi oltre quello derivante dalla pensione sociale dell'INPS di uno solo dei componenti e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito oltre all'abitazione in oggetto;
 - d) i locali e le aree sui quali si svolgono manifestazioni e eventi organizzati dal Comune, dai movimenti e dai partiti politici, dalla *pro loco*, o che ottengono il patrocinio del Comune.
2. Alle famiglie con persone incontinenti, è consegnato, senza aggravio di costi e previa istanza scritta da presentarsi all'Ufficio tributi del Comune, un congruo numero di sacchi destinati esclusivamente al conferimento dei pannoloni.
3. Alle famiglie con bambini di età non superiore a tre anni, è consegnato, senza aggravio di costi e previa istanza scritta da presentarsi all'Ufficio tributi del Comune, un congruo numero di sacchi destinati esclusivamente al conferimento dei pannolini.

Art. 25 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni non sono tra loro cumulabili e pertanto in caso di concorrenza di più cause di riduzione o di agevolazione se ne applicherà una soltanto e in particolare quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 26 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

Art. 27 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

2. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 29 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
4. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (*ovvero compilabile online*).
5. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
6. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
7. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
 8. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 9. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione

Art. 28 – Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla TARI stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili alla TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento previste dall'art. 1, comma 647, della L. 147/2013, come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 29 – Accertamento

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla

TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti,
 - c) e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra il Comune ha la facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 286/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio ai sensi dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge n. 160/2019, comprensivo del tributo o maggiore tributo, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.

5. Non si procede all'emissione dell'accertamento qualora l'importo comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi sia inferiore a 12,00 euro.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 29 bis – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta secondo quanto disciplinato dal regolamento delle Entrate e per quanto non espressamente previsto in base alla normativa vigente.

Art. 30 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della TARI non versata, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della TARI non versata, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa e per l'infedele dichiarazione e per la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della TARI, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento della TARI o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento della TARI, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
 - d) a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 30 bis – Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal PORTALE TRASPARENZA GESTIONE RIFIUTI presente sulla home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici

comunali o compilabili on line
<https://trasparenzatari.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/13> .

Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Art. 31 – Versamenti

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, compreso l'utilizzo del sistema Pago PA.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate rispettivamente il 30 giugno e il 30 dicembre; in caso non sia possibile rispettare tali scadenze è facoltà della Giunta comunale disporre un differimento dei termini con provvedimento motivato.
Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 (venti) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
4. In merito ai versamenti di cui al comma 2 si fa riferimento all'art. 15 bis del DL 34/2019 convertito in L. 58/2019.
5. Al contribuente che non versi alle scadenze prescritte le somme indicate nell'avviso di pagamento è inviato anche a mezzo raccomandata A.R., o posta elettronica certificata un sollecito con addebito delle spese di notifica; il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di mancato pagamento del sollecito si procederà ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo in base a quanto

previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 296/2006. L'arrotondamento in caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

7. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 10,00.
8. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti un apposito avviso di pagamento con allegati i modelli di pagamento preventivamente compilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenete l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica ordinaria o certificata. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
9. Con deliberazione della Giunta, i termini ordinari di versamento indicati al comma 2, possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Art. 32 – Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di due punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33 – Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è

inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:

- a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 34 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Art. 35 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

Art. 35 bis – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso anche la ripartizione del pagamento delle somme risultanti dalla riscossione ordinaria del tributo per un numero massimo di rate mensili pari a 12.
2. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (Comune) è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
3. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
4. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

5. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
6. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
7. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 3, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, è reso immediatamente eseguibile dalla data di approvazione.

Art. 37 – Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Allegato A – Elenco delle utenze non domestiche

Attività per Comuni fino a 5.000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, <i>night club</i>
10 <i>bis</i>	Banchi di mercato beni durevoli
18 <i>bis</i>	Banchi di mercato beni alimentari
20 <i>bis</i>	Banchi di mercato (ortofrutta, pescherie, fiori e piante)